



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'ATTIVAZIONE E LA DIFFUSIONE DI NUMERI SOLIDALI PER LA RACCOLTA DI FONDI DA DESTINARE ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' NATURALI

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di giugno

tra

il DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE con sede in Via Ulpiano n. 11, 00193 - Roma, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Prefetto Franco Gabrielli, di seguito denominato "Dipartimento";

E

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. (di seguito, "Rai"), con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 14, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Luigi Gubitosi,

e

LA7 - Direzione e coordinamento Via della Pineta Sacchetti, 229 - 00168 Roma Cod. Fisc. e Iscriz. al Reg. delle Imp.: 12213600153 - partita I.V.A. n. 13289460159, rappresentata dal Direttore del TG La7, Dott. Enrico Mentana;

RTI S.p.A. GRUPPO MEDIASET con sede legale in Largo del Nazareno, 8 00187 Roma - , partita I.V.A. n. 03976881007, rappresentata dal Direttore Generale Informazione e Consigliere di Amministrazione, Dott. Mauro Crippa;

RCS Corriere della Sera COMITATO "UN AIUTO SUBITO" con domicilio in Via Solferino, 28 Milano rappresentato dal Direttore del Corriere della Sera, Dott. Ferruccio de Bortoli;

[Handwritten signatures and initials]

SKY Italia S.r.l., con unico socio soggetta alle attività di direzione e coordinamento esercitate da 21st Century Fox, con sede legale in Via Monte Penice n.7, 20138 Milano, REA 1726765, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, c.f. e partita I.V.A. n. 04619241005, rappresentata dal Chief Financial Officer, Dott. Domenico Labianca;

di seguito congiuntamente denominati anche "Operatori della comunicazione";

c

TELECOM ITALIA S.P.A., con sede legale in Piazza degli Affari n. 2, 20123 - Milano, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 00488410010, sede secondaria e Direzione Generale in 00198 Roma Corso d'Italia, 41, rappresentata dalla Responsabile della Direzione Corporate Social Responsibility, Dott.ssa Marcella Logli;

VODAFONE OMNITEL B.V. società del gruppo Vodafone Group Pic., con sede legale in Amsterdam (Olanda), sede amministrativa e gestionale in Via Jervis n. 13, 10015 -Ivrea (TO), Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, partita I.V.A. 08539010010 che in data 1 ottobre 2012 ha incorporato la società Teletu S.p.A., rappresentata dal Direttore Affari Pubblici e Legali, Dott. Saverio Tridico;

Milano Skini
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., Società con azionista unico, Direzione e coordinamento ~~di Wind Telecom S.p.a.~~ **VIMPEL COM LTD** con sede legale in Via C. G. Viola n. 48, 00148 - Roma, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 05410741002, iscritta presso la CCIAA di Roma, e iscrizione al Registro delle Imprese, rappresentata dal Direttore Public Relations, Dott. Massimo Angelini;

FASTWEB S.P.A., con sede legale in Via Caracciolo n. 51, 20155 - Milano iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 12878470157, rappresentata dal Direttore Relazioni Esterne ed Istituzionali, Dott. Sergio Scalpelli;

"H3G S.p.A. a socio unico" con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 1, 20090 - Trezzano sul Naviglio - (MI) iscritta presso la CCIAA di Milano, Codice Fiscale n. 02517580920/2001 e partita I.V.A. n. 13378520152, rappresentata dal Direttore Institutional & Regulatory Affairs, Dott. Antongiulio Lombardi e il Direttore General Counsel, Dott. Fabio Missori;

TISCALI ITALIA S.p.A., con sede legale in Cagliari, SS 195 Km 2,300 Loc. Sa Illetta, Partita I.V.A e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari n. 02508100928, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Cagliari al n° 204250, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Luca Scano;

Gu t/h *NO* *2* *FAB* *SS* *mi g* *af*

NOVERCA ITALIA S.r.l., con sede legale in Via della Valle dei Fontanili n. 29, 00168 – Roma, iscritta al Registro delle Imprese – REA al n. 1203017 di Roma, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 10001591006, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Claudio Carnevale;

COOP ITALIA Soc. Coop. Consorzio di Cooperative di Consumatori con sede in Via del Lavoro n. 6-8, 40033 - Casalecchio di Reno (BO) iscritta all'albo Naz.le Soc. Coop. N. A104283 Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 00715170155 partita I.V.A. n. 01515921201 R.E.A. Bo n. 82504, rappresentata dal Procuratore pro-tempore, Dott. Rosafio Liborio;

POSTEMOBILE S.p.A., società con unico azionista Poste Italiane S.P.A., con sede legale in Viale Europa n. 190, 00144 - Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 06874351007, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, REA n. 995573, rappresentata dal Responsabile della funzione Affari Legali, Regolamentari e Sicurezza, Dott. Giovanni Maria Lione;

TWT S.p.A. con sede legale in Via A. Sangiorgio, 12, 20145 - Milano, iscritta al Registro delle Imprese – REA al n. 1465115 di Milano, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 11422580156, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott.ssa Michela Colli;


UNO COMMUNICATIONS S.p.A. con sede legale in Milano, Via Carlo De Angeli, 3, iscritta al Registro delle Imprese – REA al n. 1898454 di Milano, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 01209860087, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Carlo Capacci;

CLOUDITALIA Telecomunicazioni S.p.A. con sede legale in Arezzo, Via P. Calamandrei 173, iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo, Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 07543230960, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Marco Iannucci,

di seguito congiuntamente denominati anche "Operatori della telefonia".

Tutti i sottoscrittori sono anche congiuntamente denominati le "Parti".

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., che ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi ed in particolare l'articolo 1-bis ove è disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, si avvalga del Dipartimento della protezione civile;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'S' on the right and several illegible signatures.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 42, comma 1 bis, comma aggiunto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255,

VISTA la Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 52/12/CIR del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117, del 21 maggio 2012, ove è stato adottato un nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica e integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.;

VISTO il parere positivo espresso dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pro tempore, in merito all'esigenza di istituzionalizzare la raccolta fondi, mediante la stipula di una convenzione quadro;

CONSIDERATO CHE

- il territorio italiano è periodicamente colpito da eventi calamitosi che, oltre ad arrecare pregiudizio e instabilità al suolo, danni ad edifici e beni, determinano la perdita di vite umane;
- a tali eventi calamitosi consegue anche la naturale mobilitazione della società civile, che si traduce anche in raccolte di fondi da destinare alla realizzazione di specifici interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi stessi;
- i soggetti coinvolti nella raccolta di fondi, senza fini di lucro, sono gli operatori della telefonia, in quanto consentono l'immediata e gratuita attivazione di numeri solidali, nonché gli operatori della comunicazione, le imprese televisive private, con diffusione del segnale in chiaro e in criptato, a pagamento e non a pagamento, le imprese radiofoniche, le imprese editoriali della stampa quotidiana e periodica, i gestori di siti internet e world wide web, la Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo italiano;
- dalle esperienze acquisite in occasione delle precedenti raccolte, è emerso che la tempestiva attivazione del numero solidale, nella immediatezza dell'evento, ha comportato una maggiore propensione alla donazione;
- l'intendimento delle Parti di introdurre convenzionalmente meccanismi procedurali e nel pieno rispetto della normativa vigente, risponde all'esigenza di consentire la tempestiva attivazione di numeri solidali per la raccolta pubblica di fondi da destinare alla realizzazione


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'SS' on the right side.

degli interventi sopra richiamati, nonché di garantire la massima diffusione delle informazioni relative a tale raccolta di fondi, anche in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di trasparenza e informazione, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e alla Delibera AGCom 52/12/CIR;

- le raccolte pubbliche di fondi, quale atto di liberalità dei donatori e di obiettiva gratuità della donazione, avvengono, prevalentemente, attraverso short message service (SMS), per la telefonia mobile, e chiamate per la telefonia fissa, verso numerazioni solidali appositamente attivate dagli Operatori della telefonia;
- gli Operatori della telefonia hanno sottoscritto in data 23 luglio 2012 il "Codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche non profit", redatto ai sensi dell'art. 30, comma 8, dell'Allegato A della Delibera 26/08/CIR e s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE

- il presupposto per attivare i meccanismi della raccolta di fondi è l'adozione della delibera di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i, ovvero l'adozione del DPCM di dichiarazione di eccezionale compromissione degli interessi primari che determina il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- le risorse provenienti dalla raccolta dei fondi sono interamente destinate ai Soggetti individuati dalla delibera dello stato di emergenza o dalle successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni interessate dall'evento, ovvero ad altri soggetti ordinariamente competenti al superamento dell'emergenza (di seguito genericamente "Soggetti attuatori");
- al fine di approvare le proposte progettuali relative agli interventi, i cui oneri saranno imputati alle somme raccolte ai sensi del presente Protocollo d'Intesa (anche quale contributo alla realizzazione dell'intervento), e di garantire la più ampia trasparenza nell'impiego delle stesse, è prevista l'istituzione di un Comitato dei Garanti, composto da personalità di indiscussa e riconosciuta moralità ed indipendenza, nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile su proposta delle Regioni interessate e del Dipartimento;



- l'adesione della Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo italiano al presente Protocollo di Intesa è fondamentale per la diffusione ed il conseguimento del risultato più vantaggioso per le popolazioni colpite dall'evento;
- occorre disciplinare, mediante la stipula di apposito Protocollo d'Intesa, le modalità di svolgimento dell'iniziativa e, in via generale, individuare automatismi che definiscano procedure idonee a garantire tempestività nell'attivazione dei numeri solidali per rispondere allo slancio della solidarietà collettiva, nonché per la divulgazione e l'utilizzo delle predette raccolte di fondi, finalizzate alla realizzazione degli interventi approvati dal Comitato dei Garanti;
- il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri per il Dipartimento o altri vantaggi economici e finanziari, né configura oneri per le Parti, nel rispetto della piena liberalità e buona fede dei donatori;

Tutto ciò premesso

Le Parti come sopra dette e rappresentate convengono e sottoscrivono quanto segue.

ARTICOLO 1

Efficacia delle premesse ed inefficacia delle precedenti pattuizioni.


1. Le suesposte premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa e vincolano le Parti alla loro osservanza e al loro rispetto, al pari di ogni e qualsiasi clausola del Protocollo di Intesa stesso.
2. Si intendono decadute e prive di efficacia le eventuali pattuizioni non riportate nel presente Protocollo di Intesa.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con l'adozione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti convengono di collaborare congiuntamente, ciascuna nel pieno rispetto e nella piena osservanza della normativa vigente e dei compiti istituzionali affidati dai rispettivi ordinamenti, statuti o regolamenti e normative, per il perseguimento dell'interesse pubblico generale di protezione civile,

SS




finalizzato al sostegno delle popolazioni colpite da eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., e nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni ed integrazioni, della legge 27 dicembre 2012, n. 286 .

2. In fase di prima attuazione del presente Protocollo d'Intesa gli Operatori della telefonia sono individuati nei sottoscrittori del Codice di Autoregolamentazione del 23 luglio 2012, nonché negli Operatori che hanno aderito positivamente a precedenti raccolte attivate in occasione di eventi di protezione civile, senza preclusione di adesione successiva da parte di altri Operatori, anche nel corso di raccolte già attivate, ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

ARTICOLO 3

Individuazione dei numeri solidali e importo delle donazioni

1. Gli Operatori della telefonia si impegnano ad attivare sulle proprie reti i numeri solidali 45500 e 45590, in coerenza al codice di autoregolamentazione citato in premessa, per la raccolta di fondi da destinare alla realizzazione di specifici interventi in favore delle popolazioni colpite da eventi emergenziali che comportino la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero l'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di eccezionale compromissione degli interessi primari ed il conseguente coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.
2. La scelta tra le due numerazioni disponibili e il relativo valore associato, tramite sms ovvero telefonate da rete fissa, è determinata, a discrezione del Dipartimento, sentiti gli Operatori della telefonia e le altre Parti, in coerenza con i valori delle soglie di prezzo massimo definite dalla vigente regolamentazione in materia.
3. Qualora, al verificarsi di un nuovo evento emergenziale, si rendesse necessario attivare ulteriori numeri solidali diversi da quelli indicati al comma 1, gli Operatori della telefonia possono verificare la disponibilità di una terza numerazione da destinare alla raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'TAB' with a large flourish. To the right, there are several more signatures, including one that looks like 'ma' and another that is a large, stylized 'g'. There are also some smaller initials and marks scattered around.

ARTICOLO 4

Modalità operative della raccolta di fondi

1. A seguito della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di eccezionale compromissione degli interessi primari, richiamato al comma 1 dell'articolo 3, il Dipartimento, sentite le Regioni interessate e anche sulla base delle gravi esigenze provenienti dal territorio colpito da eccezionali eventi emergenziali che hanno provocato ingenti danni e/o vittime, richiede agli Operatori della telefonia l'attivazione della numerazione solidale per l'invio di SMS da telefonia mobile e per le telefonate dalla rete fissa, previo assenso di RAI e degli Operatori della comunicazione, anche per le vie brevi.
2. L'attivazione della numerazione solidale di cui al presente Protocollo d'Intesa avviene tempestivamente e comunque entro 48 ore dal ricevimento della richiesta formulata dal Dipartimento, anche a mezzo mail, agli Operatori della telefonia.
3. La durata di ciascuna raccolta di fondi, che, di norma, non può superare i 45 giorni, viene determinata, caso per caso, dal Dipartimento, dagli Operatori della telefonia e dagli Operatori della comunicazione che aderiscono alla raccolta, nonché da RAI.
4. Le Parti concordano sull'opportunità di utilizzare, per ogni raccolta, lo stesso messaggio promozionale il cui contenuto e la cui grafica siano stati preventivamente condivisi.
5. Alla chiusura della numerazione, gli Operatori della telefonia trasmettono al Dipartimento un report contenente il totale delle chiamate/sms inviati dalla propria rete e relativo importo, ai fini del successivo impiego. Questi dati non hanno valore contabile ma forniscono solo un'indicazione sull'andamento della raccolta di fondi. I dati relativi alle somme effettivamente incassate saranno forniti secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Protocollo.
6. Le Regioni colpite dall'evento, sulla base delle esigenze manifestate dal territorio, mediante la predisposizione di un piano generale dei danni subiti, formulano le proposte da sottoporre, tramite il Dipartimento, al Comitato dei Garanti di cui all'articolo 6, al termine della raccolta.
7. Il Dipartimento si impegna ad informare tempestivamente, contestualmente alla richiesta inviata agli Operatori della telefonia, ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorità

MM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni.

8. Al fine di assicurare la massima trasparenza ed imparzialità sulle decisioni assunte, alle riunioni del Comitato dei Garanti partecipano la RAI, gli Operatori della comunicazione e gli Operatori della telefonia.

ARTICOLO 5

Trasferimento dei fondi raccolti

1. Gli Operatori della telefonia si impegnano a versare le somme raccolte mediante bonifico bancario in favore del Dipartimento sul c/c infruttifero n. 22330 - codice IBAN: IT49J0100003245350200022330 - aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, con tempestività e non appena le somme saranno loro disponibili per effetto dell'incasso delle relative fatture, nel rispetto della regolamentazione di settore vigente in materia e con la tempistica indicata nel presente articolo.
2. La quietanza, in originale, dovrà essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio Servizio Affari Amministrativi - Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma, che rilascerà ricevuta dell'avvenuto versamento.
3. Il Dipartimento, entro cinque giorni dal ricevimento delle quietanze di cui al precedente comma, attiverà le procedure per acquisire, con assoluto vincolo di destinazione per la specifica emergenza, le relative somme, nei modi e nelle forme prescritti dal DPCM 22 novembre 2010, nel pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilità 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale saranno trasferite ai Soggetti attuatori, previa autorizzazione del Comitato dei Garanti di cui all'articolo 6.
4. Il versamento da parte degli Operatori della telefonia è subordinato alla effettiva riscossione delle somme donate, senza applicare alcuna commissione o aggravio dei costi derivanti da imposte, tasse o altri oneri. Dette somme non possono, in alcun modo, costituire un beneficio finanziario per gli Operatori della telefonia.
5. Gli Operatori della telefonia procedono al versamento delle somme donate dai propri clienti a conclusione delle rispettive procedure di contabilità e, comunque, entro quattro mesi dal termine della raccolta.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

6. La copia di ciascun bonifico effettuato, munito del numero del CRO, è anticipata, via fax, al numero 0668204086.
7. Le ulteriori somme raccolte dagli Operatori della telefonia, al di fuori della suddetta tempistica, sono versate al Dipartimento, entro quindici giorni dalla data di incasso, che procede ad incrementare proporzionalmente i contributi già approvati ovvero a versarle al Soggetto attuatore, con vincolo di destinazione all'emergenza.

ARTICOLO 6 **Comitato dei Garanti**

1. Al fine di valutare le iniziative da finanziare e di garantire la gestione trasparente delle risorse raccolte ai sensi del presente Protocollo d'Intesa, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro un mese dal termine della raccolta fondi, è istituito un Comitato dei Garanti composto da membri, scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, su proposta delle Regioni interessate. Il Dipartimento può nominare un membro con funzioni di Presidente.
2. La durata del Comitato di cui al presente articolo è connessa con la conclusione delle attività derivanti dalle raccolte per le singole emergenze.
3. Il Comitato dei Garanti verifica, altresì, che le somme raccolte ai sensi del presente Protocollo d'Intesa siano utilizzate nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza ed economicità di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., fermo restando il controllo previsto dalla normativa vigente sulle risorse in questione per effetto del loro utilizzo in regime di contabilità pubblica.
4. Alle riunioni del Comitato dei Garanti partecipano anche i Soggetti attuatori per fornire informazioni sullo stato di realizzazione degli stessi e le Regioni interessate dall'evento.
5. Il Comitato dei Garanti verifica che i Soggetti attuatori osservino i principi generali di trasparenza di cui all'art. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 42, comma 1 bis.
6. Qualora la somma raccolta costituisca un contributo alla realizzazione degli interventi approvati, il Comitato dei Garanti dovrà verificare che il Soggetto attuatore disponga della

Handwritten signatures and initials: A series of approximately ten handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like "M. M.", "G.", "T.", "M.", "10", "A.", "F.B.", "C.", "D.", "S.", and "G.". There are also some scribbles and marks.

copertura necessaria, mediante alternative fonti di finanziamento pubbliche e/o private, alla completa realizzazione degli interventi stessi.

7. La carica di Presidente e di componente del Comitato dei Garanti è onorifica.

ARTICOLO 7 **Impegni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento si impegna a sovrintendere alle attività della raccolta dei fondi assicurando il necessario supporto al Comitato dei Garanti ed il raccordo tra Soggetti attuatori, nonché l'acquisizione delle proposte formulate dalle Regioni interessate.
2. Il Dipartimento si impegna a dare informazione sulle somme raccolte in relazione ai dati forniti dagli Operatori della telefonia tramite periodico aggiornamento sul proprio sito istituzionale.
3. Il Dipartimento si impegna a sensibilizzare i Soggetti attuatori al rispetto delle disposizioni al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Il Dipartimento si riserva di far aderire al presente Protocollo d'Intesa altri soggetti qualificati, quali Operatori della telefonia e Operatori della comunicazione

ARTICOLO 8 **Impegni degli Operatori della telefonia**

1. Gli Operatori della telefonia si impegnano a comunicare almeno una volta al giorno al Dipartimento il numero delle operazioni di donazione riscontrate, suddivise tra telefonia fissa e mobile, con aggiornamento progressivo e complessivo.
2. Gli Operatori della telefonia, in caso di manifestazioni di particolare risalto, quali concerti o altre manifestazioni e iniziative similari, che richiedono una forte attività di comunicazione, su richiesta del Dipartimento, e fatte salve le verifiche tecniche di ciascun Operatore della telefonia, si impegnano ad assicurare l'aggiornamento del report relativo al totale delle chiamate/sms inviate dalla propria rete per tutta la durata delle manifestazioni, secondo le modalità che saranno preventivamente concordate tra le Parti.

Handwritten signatures and initials:
M...
G...
t/h
E...
ME
11
A...
F...
A...
G...
S...
S...

3. Gli Operatori telefonici possono attivare, autonomamente e parallelamente, strumenti di raccolta fondi differenti dell'attivazione di numeri solidali per finalità umanitarie che non interferiscano, comunque, con la raccolta di fondi di cui al presente Protocollo di Intesa.
4. Non possono essere attivati contestualmente numeri solidali per la medesima emergenza.

ARTICOLO 9 **Impegni degli Operatori della comunicazione**

1. Gli Operatori della comunicazione si impegnano a svolgere attività di informazione e diffusione della raccolta mediante tutti gli strumenti di comunicazione loro disponibili secondo modalità e tempi definiti da ciascun Operatore stesso.
2. Gli Operatori della comunicazione si impegnano a non farsi promotori o aderire ad altre raccolte di fondi, mediante numeri solidali, relative a raccolte in atto per i medesimi eventi di protezione civile, attivate ai sensi del presente Protocollo d'Intesa.
3. Gli Operatori della comunicazione possono attivare, autonomamente e parallelamente, strumenti di raccolta fondi differenti da quelli effettuati tramite attivazione di numeri solidali per finalità umanitarie che non interferiscano, comunque, con la raccolta di fondi di cui al presente Protocollo di Intesa.

ARTICOLO 10 **Impegni di RAI**

1. In relazione alle funzioni di Concessionaria del servizio pubblico svolte da RAI:
 - (a) l'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio, per il quale è rilasciata la concessione, può essere, da Rai, derogato esclusivamente per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;
 - (b) Rai è tenuta a trasmettere, gratuitamente, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e tale obbligo è espressamente menzionato nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del Contratto di servizio per il triennio 2013-2015 (attualmente, in corso di negoziazione);

Mh

Gus

EP

[Signature]

[Signature]

12

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

- (c) l'articolo 7, comma 2, lettera h), del Contratto di servizio citato, menziona, altresì, espressamente, i messaggi di emergenza e di protezione civile;
- (d) Essa valorizza, nel proprio palinsesto, tematiche di carattere sociale rappresentate da associazioni impegnate sul territorio nazionale, attraverso trasmissioni con pubbliche raccolte di fondi, trasmissioni speciali interamente dedicate alla raccolta pubblica di fondi e trasmissioni nelle quali vengono inseriti appelli per la raccolta pubblica di fondi, oltre a campagne per il sociale e ad altre iniziative di sensibilizzazione;
- (e) l'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri determini i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse che RAI può trasmettere, gratuitamente oppure a titolo oneroso, fermo restando che il prezzo di detti spazi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale da Rai stessa indicato, e fermo altresì restando che alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete;
- (f) ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, per le quali è necessario preventivo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
2. RAI si impegna, nel pieno rispetto della normativa attualmente vigente e di futura emanazione, a svolgere attività di informazione e diffusione della raccolta oggetto del presente Protocollo di Intesa mediante tutti gli strumenti di comunicazione a sua disposizione.
3. RAI potrà, altresì, attivare, autonomamente e parallelamente, tutti gli strumenti di raccolta fondi di cui alla normativa sopra richiamata, senza che ciò possa costituire inadempimento al e/o violazione del presente Protocollo di Intesa.

ARTICOLO 11

Modifiche e adesioni al Protocollo d'Intesa

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, there is a signature with the number '13' written below it. To the right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'SS' at the top right and another that looks like 'AB' in the middle right.

1. Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione e/o deroga e/o rinuncia al presente Protocollo di Intesa dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle Parti, avente data certa successiva a quella di perfezionamento del presente Protocollo, salvo quanto indicato al comma 3.
2. Le Parti si riservano, sin da ora, di definire concordemente ulteriori procedure attuative del presente Protocollo di Intesa.
3. Il Dipartimento si riserva di far aderire al presente Protocollo d'Intesa altri soggetti qualificati, Operatori della telefonia, Operatori della comunicazione, senza che ciò costituisca modifica del presente atto, dandone comunicazione alle altre Parti.

ARTICOLO 12

Diritto di Recesso

1. Ciascuna Parte può unilateralmente recedere dal presente Protocollo d'Intesa portando a conoscenza delle altre Parti la propria volontà, con comunicazione scritta, anticipata anche via e-mail, fermi restando i contenuti dell'articolo 11, comma 1.
2. Tale diritto è subordinato al corretto adempimento della Parte recedente di tutti gli obblighi sorti in pendenza del presente Protocollo d'Intesa, con particolare riguardo al tempestivo versamento delle somme raccolte nei modi e nelle forme di cui all'articolo 5.
3. Tale diritto non è unilateralmente esercitabile in pendenza di campagne di raccolta di fondi in essere.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non troveranno applicazione, nei confronti di RAI, nell'ipotesi in cui a essa non sia rinnovata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la cui naturale scadenza è attualmente prevista il 6 maggio 2016, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
5. Parimenti, le disposizioni di cui sopra non troveranno applicazione, nei confronti di RAI, qualora il presente Protocollo di Intesa si configuri incompatibile con la normativa di futura emanazione che la dovesse riguardare.

ARTICOLO 13

Informazione e trasparenza

1. Il Dipartimento si impegna a fornire, in qualsiasi momento, ogni informazione o delucidazione richiesta da RAI, dagli Operatori della telefonia e della comunicazione in ordine alla destinazione delle somme oggetto del presente Protocollo d'Intesa e a tenere informati RAI e gli Operatori medesimi sullo stato di realizzazione delle iniziative finanziate, concordando le necessarie forme di comunicazione.
2. Il Dipartimento si impegna a far intervenire RAI, gli Operatori della telefonia e della comunicazione all'inaugurazione delle opere, al termine della loro realizzazione, e ad assicurare, attraverso l'affissione di apposite targhe di ringraziamento, la riconoscibilità della provenienza delle donazioni.


ARTICOLO 14 **Riservatezza dati personali**

1. Le Parti si impegnano a osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui verranno a conoscenza e/o avranno comunicazione nell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa anche in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Le pertinenti Parti, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, acconsentono al trattamento dei propri dati personali e autorizzano il Dipartimento, per esclusivi fini di trasparenza amministrativa e contabile, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale (www.protezionecivile.gov.it) dell'importo complessivo raccolto da tutti gli Operatori a ciò deputati, senza distinzione di provenienza, e della destinazione dei fondi.

ARTICOLO 15 **Foro competente**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di Roma.

ARTICOLO 16 **Rinvio al Codice Civile**

A collection of handwritten signatures in black ink, scattered across the bottom of the page. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be the signatures of the parties involved in the agreement.

Per quanto non previsto nel Protocollo d'Intesa o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 17

Durata

Per la finalità e la natura del presente Protocollo d'Intesa si rende necessario prevedere una congrua durata dello stesso e, comunque, la possibilità di recesso unilaterale di ciascuna delle Parti, secondo le modalità previste nel presente atto, nonché tenere in debito conto che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è stata assegnata a Rai sino a tutto il 6 maggio 2016. Pertanto il presente Protocollo d'Intesa, che non comporta oneri per il Dipartimento, ha efficacia immediata e ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Entro sei mesi dalla scadenza, valutato il permanere delle esigenze istituzionali del Dipartimento e verificato il quadro normativo di riferimento, il Dipartimento stesso può concordare con le altre Parti la prosecuzione dei rapporti mediante la formalizzazione di nuovo Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo d'Intesa viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla legge vigente.

Roma,




IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE




RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.



RCS Corriere della Sera
COMITATO "UN AIUTO SUBITO"



LA7




MEDIASET


16




SKY ITALIA S.r.l.



VODAFONE OMNITEL B.V.




TELECOM ITALIA S.p.A.




FASTWEB S.p.A.



WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.




TISCALI ~~S.p.A.~~ ITALIA S.P.A.



H3G S.p.A




NOVERCA ITALIA S.r.L



COOP ITALIA Soc.Coop.




TWT S.p.A.



POSTE MOBILE S.p.A.

Dr. Giovanni Maria Lione



UNO COMMUNICATIONS S.p.A.



CLOUDITALIA Telecomunicazioni S.p.A

